



Bellinzona, 10 gennaio 2025

PUBBLICAZIONE ORDINANZA

La seguente ordinanza:

“Ordinanza municipale concernente il contributo finanziario comunale per l'acquisto di abbonamenti annuali arcobaleno ”

è stata adottata con risoluzione municipale no. 2157 del 23 dicembre 2024 ed è consultabile presso la Cancelleria comunale.

Avverso tale decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC e 44 RALOC) durante il periodo di pubblicazione **dal 10 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025.**

IL MUNICIPIO



Città di Bellinzona

Ordinanza concernente il contributo finanziario comunale per l'acquisto di abbonamenti annuali arcobaleno



Indice

Capitolo 1 - Norme introduttive	2
Art. 1 Scopo	2
Art. 2 Beneficiari	2
Art. 3 Contributo finanziario	2
Art. 4 Condizioni all'ottenimento del contributo	2
Capitolo 2 - Disposizioni amministrative	2
Art. 5 Procedura	2
Art. 6 Competenza	3
Capitolo 3 - Disposizioni finali	3
Art. 7 Casi particolari	3
Art. 8 Entrata in vigore	3
Art. 9 Abrogazione	3

IN PUBBLICAZIONE

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RLOC e 118 RCom,

ordina:

Capitolo 1 - Norme introduttive

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione di un utilizzo più regolare del Trasporto Pubblico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario quale sussidio all'acquisto di abbonamenti annui Arcobaleno.

Art. 2 **Beneficiari**

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Bellinzona.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo solo la prima volta che stipula un abbonamento con validità annuale. Si considera quale anno di partenza il 2022.

³Di principio il contributo decade se la persona non si annuncia al Comune entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento. Il contributo è assegnato in modo retroattivo per acquisto effettuato dal 1° gennaio dell'anno in corso.

⁴Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3 **Contributo finanziario**

Il contributo corrisponde a CHF 100.-per abbonamento annuale.

Art. 4 **Condizioni all'ottenimento del contributo**

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il richiedente/beneficiario non deve avere diritto ad un altro contributo da enti terzi o dal comune stesso;
- b) l'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale;
- c) il richiedente/beneficiario deve essere domiciliato nel Comune di Bellinzona da almeno 6 mesi;
- d) il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Capitolo 2 - Disposizioni amministrative

Art. 5 **Procedura**

¹La richiesta deve essere inoltrata al DTM Settore pianificazione catasto e mobilità tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello comunale di quartiere oppure sul sito internet www.bellinzona.ch con allegata copia fronte/retro dell'abbonamento definitivo, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e per gli studenti la tessera studenti.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile deciso per l'anno in corso dal Municipio, il contributo viene versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 6 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli a campione.

²Al DTM, Settore pianificazione catasto e mobilità è delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente diniego, del contributo, resta riservato l'art. 7.

³Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

Capitolo 3 - Disposizioni finali

Art. 7 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2025.

Art. 9 Abrogazione

La presente ordinanza abroga la precedente Ordinanza municipale concernente il contributo finanziario per l'acquisto di abbonamenti annuali arcobaleno.

Adottata con risoluzione municipale no. 2157 del 23 dicembre 2024

In pubblicazione all'albo comunale dal 10 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025